

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE



ORDINANZA Nº 8 DEL 30.12.2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di fuochi d'artificio. Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici (categoria F2 e F3) e simili dal giorno del 31 dicembre 2020 al giorno 01 gennaio 2021.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel periodo di fine/inizio anno è consuetudine effettuare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici e simili;

VERIFICATO che:

- detta condotta incide sulla sicurezza e quiete dei cittadini, causa di disagio ed oggetto di lamentele per l'uso incontrollato di artifizi pirotecnici e oggetti similari senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti, all'integrità psico-fisica delle persone e dell'ambiente;
- l'accensione e scoppio di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di preservare dai pericoli su menzionati, anche in considerazione del particolare periodo di emergenza da Covid-19 rispetto agli spostamenti di persone in base alle normative vigenti.

RITENUTO che detta previsione, estranea alla fattispecie prevista e punita dall'art.. 703 C.P., ricomprende ogni attività di sparo di petardi, scoppio mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VISTI

- il Decreto legislativo 29/7/2015 n. 123;
- l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 testo unico enti locali:
- 1'art. 57 T.U.L.P.S e l'art. 101 del regolamento di attuazione;
- la legge 24/11/1981 n. 689 e successive integrazioni e modifiche;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
- la L. N° 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- la Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12";
- l'art. 650 CP:

ORDINA

Ai fini della sicurezza e tutela della pubblica incolumità, della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere, quanto segue:

IL DIVIETO - dal 31/12/2020 al 01/01/2021 - su tutto il territorio comunale, di accensione e lancio di fuochi d'artificio, cui consegua deflagrazione, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici e simili, ad eccezione di materiale pirotecnici che non causano esplosioni-o rumori molesti.

INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 e della legge 689/81, da ϵ 25,00 ad ϵ 500,00 fatta salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune.

La Polizia Locale e gli appartenenti alle forze di Polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Lecce, al Commissariato di Polizia di Stato di Galatina, alla Stazione dei Carabinieri di Cutrofiano ed alla Tenenza della Guardia di Finanza di Maglie.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza Municipale, 30/12/2020

L SINDACO

lovanni dott.]CASARANO